

FAQ – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VISITE DI VERIFICA DI TIPO AMMINISTRATIVO-CONTABILE, EX POST, SUI PIANI FORMATIVI FINANZIATI DAL FONDO FOR.TE. CON GLI AVVISI: 1/17 (CTS), 2/17 (LST), 2/18 (ASE), 3/18 (SPECIALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA) E 4/18 (SPECIALE PER IL SETTORE SANITARIO) - CIG: 7996118D4E

Aggiornamento al 08.11.2019

1. Con riferimento alla procedura in oggetto, e al fine di comprendere nel dettaglio il contenuto delle obbligazioni contrattuali derivanti dalla stipula in caso di aggiudicazione della procedura medesima, siamo a richiedere la trasmissione della bozza di contratto, che disciplina gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, come riportato all’ “Art. 12 – Principali clausole contrattuali” del Disciplinare di gara.

Con riferimento al quesito posto, si specifica che l’art. 12 non rimanda ad uno schema di contratto (peraltro non obbligatorio ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4), che non costituisce pertanto un allegato alla documentazione di gara, ma specifica gli elementi che saranno contenuti nel futuro contratto da stipularsi con l’aggiudicatario del servizio.

Tuttavia, a maggiore chiarimento degli obblighi richiamati nell’art. 12 del Disciplinare si specifica quanto segue:

- 1) È obbligo dell’Affidataria l’esecuzione delle verifiche di tipo amministrativo-contabile ex post a perfetta regola d’arte e con la dovuta capacità e diligenza professionale nel pieno rispetto della normativa di riferimento, in conformità alle indicazioni di cui al Disciplinare, dell’Allegato tecnico e relativi format associati, nonché dell’Offerta tecnica formulata.
- 2) Obblighi operativi più puntuali saranno definiti attraverso la pianificazione operativa e connesse istruzioni. Entrambi i documenti saranno condivisi dai referenti delle parti in sede di sottoscrizione del contratto o nell’ambito di una specifica riunione di pianificazione da tenersi entro un mese dalla data di sottoscrizione. Detta pianificazione e le connesse istruzioni operative, sottoscritte dalle parti, costituiranno le modalità esecutive ed attuative del rapporto contrattuale. Tali documenti includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la definizione di modalità e tempistiche entro le quali l’Area Ispettorato del Fondo dovrà essere informata su: date di realizzazione delle visite; nominativi dei verificatori parte del gruppo di lavoro dell’aggiudicatario, modifiche su calendari visite e nominativi già comunicati. Il tutto ovviamente nel quadro ed in considerazione delle prestazioni, dei servizi e delle tempistiche come già delineati e precisati in sede di Offerta Tecnica dall’operatore economico aggiudicatario.
- 3) Obbligo dell’affidataria è l’esecuzione del servizio impiegando il Gruppo di Lavoro indicato in sede di Offerta Tecnica. Le eventuali ipotesi di sostituzione o di integrazione del proprio personale, con risorse di pari o superiore competenza tecnica – professionale dovranno essere preventivamente approvati dal Fondo.
- 4) Altri obblighi contrattuali (es. garanzia definitiva, tracciabilità dei flussi finanziari, rispetto della normativa sulla privacy, delle indicazioni di cui al Modello 231 e Codice etico del Fondo consultabili sul sito istituzionale del Fondo all’indirizzo www.fondoforte.it) verranno definiti in contratto nel pieno rispetto delle previsioni di cui al Codice dei contratti pubblici e altra pertinente normativa applicabile.

Le indicazioni sopra elencate non esauriscono, tuttavia, i contenuti del contratto la cui formulazione, come detto, terrà conto dell'offerta tecnica formulata dall'aggiudicataria.

Ad ulteriore integrazione del chiarimento richiesto si specifica quanto segue:

- Al rispetto degli obblighi e tempistiche saranno collegati nel contratto specifiche clausole contenenti **voci di penali** di importo commisurato alle ricadute sulle attività e responsabilità in capo all'Area Ispettorato del Fondo. Uno schema orientativo, suscettibile di variazioni anche in funzione dei contenuti dell'offerta tecnica, è di seguito riportato:

Voce di inadempimento / ritardo	Valore
Annullamento della visita programmata senza preavviso al Fondo	€ 175,00 (centosettantacinque/00)
Mancata e/o erronea comunicazione della data di visita e del nominativo del soggetto incaricato dell'esecuzione della visita	€ 175,00 (centosettantacinque/00)
Ritardo nella trasmissione al Fondo del verbale di visita rispetto alle indicazioni di cui alle Istruzioni operative concordate tra le Parti	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 15 (quindici) giorni
Mancata trasmissione al Fondo del report di monitoraggio annuale	€ 500,00 (cinquecento/00)
Mancata indicazione sui verbali degli esiti delle visite e dei relativi provvedimenti	Visita non pagata ed € 1.000,00 (mille/00)

In generale, su altre voci di inadempimento sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni singola violazione accertata, nelle modalità e nei termini stabiliti dalla Pianificazione esecutiva a cui si rimanderà integralmente. L'applicazione delle penali interverrà, anche mediante compensazione, nell'ambito della liquidazione del SAL trimestrale di riferimento. Il cumulo di importi di penali superiore a 10% del corrispettivo contrattuale potrà determinare la risoluzione del contratto.

- In merito alle modalità di fatturazione si specifica che la stessa verrà effettuata su base trimestrale. Le fatture dovranno essere corredate da un riepilogo analitico delle attività/Servizi svolti nel trimestre di riferimento, con l'indicazione puntuale delle visite effettuate. I pagamenti verranno effettuati previa Dichiarazione di regolare esecuzione dei servizi da parte del Direttore dell'esecuzione, a fronte di DIJRC regolare in corso di validità ed in assenza di ogni ulteriore elemento ostativo stabilito dalla normativa di riferimento.

2. Sul sito ANAC per la generazione del PASSOE una volta completato l'inserimento dei dati dell'operatore economico, non risulta alcun contributo da versare. È possibile confermare la correttezza dell'informazione?

Con riferimento al quesito posto si precisa che, come indicato alla lettera i) dell'Art. 6 "Documentazione Amministrativa (BUSTA A)" del Disciplinare di gara, la BUSTA A dovrà contenere, a pena di esclusione

dell'Offerta, [...] l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo da versare all'ANAC, secondo le modalità e nei termini indicati nella Delibera dell'ANAC n. 1174 del 19 Dicembre 2018, **se ed in quanto dovuto** (salvo eventuali aggiornamenti da parte dell'ANAC).

L'Art. 2 della suddetta Delibera dispone, qualora l'importo a base di gara sia uguale o maggiore a € 40.000 ed inferiore a € 150.000, l'esenzione dal versamento della quota contributo a favore degli Operatori Economici.